

RELAZIONE SULLA RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA IN APPLICAZIONE DEL D. LGS. N. 201/2022, "RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA"

PREMESSA

Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 20, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, approvato dal Consiglio dei ministri il 16 dicembre, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022.

Il provvedimento, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, è attuativo della delega di cui all’articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).

L'intervento sui servizi pubblici locali costituisce un elemento di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (milestone da attuare entro il 31 dicembre 2022).

Il provvedimento, nel merito, detta quindi una nuova disciplina quadro sui Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica agendo su:

- organizzazione delle funzioni (possibilità per le Regioni, di rivedere gli ATO per i servizi pubblici locali a rete);
- modalità di istituzione e organizzazione dei servizi (scelta di istituzione di un servizio pubblico locale consentita solo dopo verificata impossibilità di un regime di concorrenza nel mercato);
- forma di gestione (prevede gara, società miste, in house sopra soglia con specifiche motivazioni e, aziende speciali solo per servizi non a rete);
- modalità di affidamento (ricorso alla concessione di servizi piuttosto che all'appalto, ove possibile rispetto alle caratteristiche del servizio);
- rapporti tra enti affidanti e soggetti affidatari (affidamento proporzionato al recupero investimenti), per *in house* non a rete limite a 5 anni; struttura del contratto di servizio; tariffe che assicurano equilibrio riducendo i costi per la collettività e promozione e sostegno alla tutela utenti);
- norme abrogate.

INQUADRAMENTO NORMATIVO

L'articolo 30 del d.lgs. n. 201/2022 recante “Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali”, prevede che:

- “1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.*
- 2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.*
- 3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro*

dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

La disposizione prevede, pertanto, una “ricognizione periodica”, della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le loro eventuali forme associative, le Città metropolitane e le Province, nonché gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio.

La ricognizione deve essere contenuta in un’apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all’analisi dell’assetto delle società partecipate di cui all’articolo 20 del D. Lgs n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della ricognizione di cui al citato articolo 20.

In sede di prima applicazione, tale ricognizione è effettuata entro il 31 dicembre 2023.

È utile ricordare che resta in vigore per tutti i Comuni l’attività ricognitiva relativa alle partecipazioni detenute dagli Enti, anche inferiori ai 5.000 abitanti, almeno per quanto riguarda le società in house providing, visto che all’art. 17, c. 5, è previsto che:

“L’ente locale procede all’analisi periodica e all’eventuale razionalizzazione previste dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell’affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione”.

Il già menzionato art. 30 prevede, inoltre, che *“Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016”.*

La ricognizione, infine, anche in assenza di affidamenti in house, deve essere adottata “contestualmente” alla razionalizzazione periodica delle partecipate (ex art. 20 TUSP).

Ogni pubblica amministrazione affidante, comunque, è tenuta ad attenersi, per la pubblicità, agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 201/2022, costituendo per le *in house* un allegato della razionalizzazione periodica.

PUBBLICITA’ E TRASPARENZA DELLA RICOGNIZIONE

Ulteriori adempimenti riguardano la pubblicità e la trasparenza della ricognizione di cui all’articolo 30, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 31 del d.lgs. n. 201/2022.

L’articolo 31, infatti, rubricato: *“Trasparenza nei servizi pubblici locali”*, così recita:

“1. Al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, gli enti locali redigono la deliberazione di cui all’articolo 10, comma 5, la relazione di cui all’articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui all’articolo 17, comma 2 e la relazione di cui all’articolo 30, comma 2, tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9.

2. Gli atti di cui al comma 1, i provvedimenti di affidamento di cui all’articolo 17, comma 3, secondo periodo, e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell’ente affidante e trasmessi contestualmente all’Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un’apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.

3. I medesimi atti sono resi accessibili anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento al luogo di prima pubblicazione di cui al comma 2.

4. Sulla piattaforma unica della trasparenza gestita dall'ANAC sono anche resi accessibili, secondo le modalità di cui al comma 3:

a) gli ulteriori dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica contenuti nella banca dati nazionale sui contratti pubblici;

b) le rilevazioni periodiche in materia di trasporto pubblico locale pubblicate dall'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) gli atti e gli indicatori cui agli articoli 7, 8 e 9, nonché, ove disponibili, le informazioni sugli effettivi livelli di qualità conseguiti dai gestori pubblicati dalle autorità di settore sui propri siti istituzionali.

5. Gli atti e i dati di cui al presente articolo sono resi disponibili dall'ente che li produce in conformità a quanto previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

6. Gli enti locali, le amministrazioni statali, le Regioni e le Autorità di regolazione hanno accesso alla piattaforma dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di esercitare i poteri di verifica e monitoraggio rispettivamente attribuiti dalla normativa vigente”.

La norma in questione disciplina, quindi, gli obblighi di trasparenza posti a carico degli enti locali in relazione agli atti e ai dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, prevedendo un punto di accesso unico attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita dall'ANAC, in un'apposita sezione denominata “Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL”.

Di seguito si riportano le relazioni inerenti ai servizi pubblici locali oggetto di affidamenti tuttora in corso.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

EX ART. 30 D.LGS. 23 DICEMBRE 2022 N. 201 – SERVIZI PUBBLICI LOCALI

IMPIANTI SPORTIVI

1. PREMESSA

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 30, del D. Lgs. n. 201/2022, ha ad oggetto il Palazzetto dello Sport ubicato in Via dello Sport.

Per ogni aspetto non previsto nella presente relazione, e quindi anche per le disposizioni di dettaglio, si fa rinvio agli atti di gara che saranno approvati (bando, capitolato, schema di convenzione ecc.) nonché alle superiori disposizioni vigenti in materia.

L'Ente comunale al momento non dispone di professionalità, personale e risorse adeguati alla gestione diretta dell'impianto sportivo, per cui – anche nell'ottica di promuovere e favorire la pratica sportiva da parte della popolazione, nonché di evitare ammaloramenti dell'impianto stesso – si è reso necessario affidare la gestione a terzi.

2. OBIETTIVI

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono molteplici e, in linea di massima, possono così sintetizzarsi:

- promuovere presso la collettività locale la pratica sportiva, quale momento ludico, aggregativo, di socializzazione oltre che come strumento di benessere psico-fisico;
- assicurare la messa in esercizio dell'impianto, anche per evitare ammaloramenti dello stesso;
- garantire un'entrata economica all'Ente per tutto il periodo di durata della concessione.

3. INQUADRAMENTO NORMATIVO

3.1 *La disciplina sugli impianti sportivi*

In materia di impianti sportivi, la disciplina di riferimento è oggi rappresentata dal D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38 - entrato in vigore il 1° gennaio 2023 - il quale detta norme in materia di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi, compresi quelli scolastici.

Più precisamente:

- l'art. 2, comma 1, lett. D) del D.Lgs. n. 38/2021, definisce l'impianto sportivo come “la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto”;
- l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 38/2021 prevede che “nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari”;

- il successivo comma 3 precisa che “gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della normativa euro-unitaria vigente”.

Relativamente al Codice dei Contratti pubblici è il caso di precisare che in data 1° aprile 2023 è entrato in vigore il nuovo Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) le cui disposizioni, tuttavia, ai sensi dell’art. 229, hanno acquistato efficacia a decorrere dallo scorso 1° luglio 2023.

La gestione degli impianti sportivi comunali, per giurisprudenza ormai consolidata, rientra nei servizi pubblici locali di cui all’art. 112 del D. Lgs. n. 267/2000, dove l’utilizzo del patrimonio si fonda con la promozione dello sport, che unitamente all’effetto socializzante ed aggregativo, diventa uno strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo per la salute dei cittadini ma anche per la vitalità sociale della comunità (es. culturale, di sviluppo, turistico, di immagine del territorio, ecc.). Fra le tante, si cita ad esempio la sentenza del Consiglio di Stato n. 5915/2021, secondo cui “nel caso della gestione di impianti sportivi comunali si tratta, in particolare, di un servizio pubblico locale, ai sensi dell’art. 112 del d.lgs. n. 267/2000, per cui l’utilizzo del patrimonio si fonda con la promozione dello sport che, unitamente all’effetto socializzante ed aggregativo, assume in ruolo di strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo per la salute dei cittadini, ma anche per la vitalità sociale della comunità (culturale, turistico, di immagine del territorio, etc.)” (Cons. Stato, V, 28 gennaio 2021, n. 858)”. Ancora, secondo Consiglio di Stato, sez. V, n. 1784 del 14.3.2022), “l’affidamento di un impianto sportivo, per la centralità del momento della “gestione” (che prefigura come meramente strumentale l’affidamento del bene di proprietà pubblica), assume i caratteri tipici della concessione di servizio pubblico (in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 2021, n. 858)” e “l’affidamento in via convenzionale di immobili, strutture, impianti, aree e locali pubblici – anche quando appartenenti al patrimonio indisponibile dell’ente, ai sensi dell’art. 826 del c.c., purché destinati al soddisfacimento dell’interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive – “non è suscettibile nel paradigma della concessione di beni, ma struttura, per l’appunto, una concessione di servizi” (così Consiglio di Stato, sentenza n. 5915/2021; in questo senso anche Consiglio di Stato, sentenza n. 858/2021)”.

La nozione di servizio pubblico è omologa a quella di servizio di interesse generale di derivazione comunitaria, quale attività di produzione di beni e servizi che si distinguono dalle comuni attività economiche, perché perseguono una finalità di interesse generale che ne giustifica l’assoggettamento ad un regime giuridico differenziato. La dottrina è giunta ad individuare gli indici di riconoscimento della pubblicità del servizio, identificandoli nella coesistenza di alcuni presupposti, quali:

- (a) l’attività deve consistere in una prestazione;
- (b) per la gestione del servizio deve esistere un’organizzazione stabile con un controllo pubblico che assicuri un livello minimo di erogazione;
- (c) l’attività deve essere diretta ad una generalità di cittadini e presentare il carattere dell’universalità (il servizio deve essere reso a tutti i soggetti che ne facciano richiesta a prescindere dal loro status).

Con riferimento poi alla “natura” del bene, gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile dell’ente, ai sensi dell’art. 826 del c.c., essendo destinati al soddisfacimento dell’interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive.

3.2 I servizi pubblici locali

Ciò posto, occorre precisare che i servizi pubblici locali si distinguono in servizi a rilevanza economica e servizi privi di rilevanza economica e che, secondo i giudici amministrativi (cfr. la già citata sentenza del Consiglio di Stato n. 1784/2022), tale distinzione “va effettuata applicando il criterio economico della remuneratività, intesa in termini di redditività anche solo potenziale, cioè come possibilità di coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un “corrispettivo economico nel mercato”; a sua volta il carattere della remuneratività, da apprezzare caso per caso, va accertato facendo applicazione di una serie di indici quali: - la

scelta organizzativa stabilita dall'ente per soddisfare gli interessi della collettività, - le caratteristiche dell'impianto, - le specifiche modalità della gestione e relativi oneri di manutenzione, - il regime tariffario (libero ed imposto); - la praticabilità di attività accessorie”.

Un servizio pubblico locale è da qualificarsi come privo di una sostanziale rilevanza economica allorquando “per le sue caratteristiche intrinseche è produttivo di introiti del tutto esigui ed insufficienti a coprire i costi di gestione, senza l'apporto significativo di specifici contributi comunali” (così Consiglio di Stato, sentenza n. 5379 del 27.09.2011).

La materia dei servizi pubblici locali è oggi disciplinata dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, ad oggetto “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, il quale tra le altre cose prevede che:

- gli enti locali affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore (art. 15);
- gli enti locali, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio scegliendo tra le varie modalità di gestione contemplate dalla norma, ossia: affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica, affidamento a società mista, affidamento a società in house, gestione in economia o mediante aziende speciali per i soli servizi non a rete (art. 14, comma 1);
- ai fini della scelta della modalità di gestione, l'ente tiene conto, tra l'altro, delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati (art. 14, comma 2);
- dell'esito della valutazione di cui sopra, si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni (art. 14, comma 3).

La gestione dell'impianto sportivo comunale, intesa come insieme di attività volte ad assicurare il funzionamento di un impianto e l'erogazione di un servizio sportivo che nello stesso si svolge, rientra nell'area dei servizi pubblici e, in particolare, nell'ambito dei servizi alla persona o servizi sociali, assimilabile, dunque, al concetto comunitario di “servizio di interesse economico generale”.

La qualificazione di “locale” è ovviamente connessa alla dimensione territoriale in cui si esplica il servizio stesso, come ben delineato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 272/2004.

La gestione degli impianti sportivi, dunque, è da configurarsi quale servizio pubblico locale a rilevanza economica, in considerazione del fatto che, ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, è necessario verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il requisito della redditività (e quindi di produrre profitti o perlomeno di coprire i costi con i ricavi), anche solo in via potenziale, a prescindere dalla valutazione svolta dall'Ente affidante (Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. n. 5097/09).

Nel caso di specie, secondo quanto stabilito con delibera di Giunta Comunale n. 38/2018 avente ad oggetto “Classificazione economica impianti sportivi comunali, la gestione del Palazzetto, può farsi rientrare nella

nozione predetta di servizio a rilevanza economica, sussistendone i caratteri di redditività. La classificazione come impianto avente rilevanza economica è stata fatta sulla base dell'istruttoria predisposta dall'Ufficio Sport e sulla base della normativa vigente in modo particolare la legge Regionale 11 maggio 2015, n. 8, "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva", che all'art. 26 comma 3, prevede che gli enti pubblici territoriali disciplinino con regolamento le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi, sulla base di criteri minimi previsti dalla L.R. medesima e il Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 21.12.2017, e in particolare l'art. 5 comma 1, lettera b).

3.3 *Le modalità di gestione e la scelta*

Allorquando si decida di "esternalizzare" la gestione, la normativa vigente consente di scegliere tra vari moduli gestionali, quali ad esempio: affidamento mediante concessione, appalto o partenariato pubblico privato.

L'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 definisce la concessione (di servizi) come il "contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera l) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi". La concessione quindi si caratterizza per il trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario. Lo stesso art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 definisce il rischio operativo come "il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito all'operatore economico. Si considera che l'operatore economico assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, per tali intendendosi l'insussistenza di eventi non prevedibili non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione".

Tali concetti vengono sostanzialmente riproposti nel "nuovo" Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), il cui art. 177 stabilisce che "L'aggiudicazione di una concessione comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato della domanda o dal lato dell'offerta o da entrambi. Per rischio dal lato della domanda si intende il rischio associato alla domanda effettiva di lavori o servizi che sono oggetto del contratto. Per rischio dal lato dell'offerta si intende il rischio associato all'offerta dei lavori o servizi che sono oggetto del contratto, in particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto. Si considera che il concessionario abbia assunto il rischio operativo quando, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione".

La modalità di gestione è esplicitata dal Regolamento sulla gestione degli impianti sportivi del Comune di Marcon che prevede al suo "art. 9 – Modalità per la concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale 1. Sono classificati come impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale gli impianti, che per caratteristiche, dimensioni, ubicazione ed utilizzo, sono produttivi di utili. 2. La concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale viene rilasciata nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente e secondo i criteri minimi di cui al precedente art. 7, comma 5. 3. La concessione di cui al comma 2 del presente articolo dovrà, in particolare, prevedere: a) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario; b) una polizza fideiussoria a garanzia di tutti gli obblighi del concessionario; c) la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione; d) la riserva per attività sportive agonistiche che hanno specifiche esigenze connesse all'impianto in concessione nonché particolari esigenze specifiche (per attrezzature, orari o spazi) connesse al progetto sportivo proprio. e) il pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi nonché degli oneri relativi all'ordinaria manutenzione; f) le modalità di svolgimento delle attività pubblicitarie e delle sponsorizzazioni".

4. CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO

Il Palazzetto dello Sport oggetto della concessione è ubicato in Via dello Sport a Marcon. Il Palazzetto dello sport di Marcon è costituito da una struttura in cemento armato capace di ospitare 440 spettatori, si sviluppa sostanzialmente in tre blocchi contigui: il primo è costituito dall'ingresso e dai servizi (spogliatoi), il secondo, separato dal primo dalle gradinate, costituisce il campo sportivo vero e proprio, mentre nel terzo è ospitata una palestra.

Tale struttura comprende: campo da gioco in parquet; spogliatoio atleti A, spogliatoio atleti B, spogliatoio arbitri; ingresso, tribune spettatori, aree deflusso; locali accessori, sala stampa; area esterna di pertinenza; servizi igienici e locali deposito.

Le principali (ma non esclusive) attività sportive praticabili all'interno del rettangolo di gioco (di mt 26 x mt 14) sono il basket e la pallavolo.

5. LA RILEVANZA ECONOMICA

La rilevanza economica o non economica, come anzidetto, è basata sul criterio della potenziale remuneratività, che deve essere valutata in relazione alle peculiarità del caso di specie. In particolare, la gestione del Palazzetto dello Sport riveste rilevanza economica, poiché essendo unico impianto con tali caratteristiche nella città – possiede un notevole bacino di utenza e dispone di adeguate aree di parcheggio, circostanza – questa – in grado di aumentarne l'appetibilità da parte dell'utenza.

In aggiunta, presenta potenziali fonti di guadagno diverse da quelle relative alle attività sportive quale, in primis, la presenza di un bar al suo interno.

Sulla base di tali presupposti è stata adottata la delibera di Giunta Comunale n. 38/2018 sopra richiamata e illustrata.

6. SCELTA DELLA MODALITÀ DI GESTIONE

Come anzidetto, la normativa vigente ha previsto la modalità della concessione per la gestione del Palazzetto e l'individuazione dell'attuale concessionario è scaturita dalla seguente procedura:

Con determinazione a contrarre n. 496 del 06.11.2018 e successiva determinazione di rettifica n. 499 del 07.11.2018 il Responsabile del Settore I Affari Istituzionali, Cultura, Sport e Turismo del Comune di Marcon:

- ha approvato il progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice dei contratti (comprendente il Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, il Piano di conduzione tecnica, il Piano di utilizzo e tariffe palazzetto, il Prospetto economico finanziario, lo Schema della convenzione, le Planimetrie e schede tecniche per logo, uscite di sicurezza e transenne divisorie e il DUVRI con allegati);
- ha disposto l'avvio di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici;
- ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto, ha stabilito quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo individuando in apposita scheda offerta tecnica i criteri di valutazione;
- ha demandato alla Città metropolitana di Venezia l'espletamento della successiva fase della procedura di gara, sulla base della convenzione sopra richiamata;

La Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia, preso atto dei predetti provvedimenti, ha proceduto ad avviare per conto del Comune di Marcon la procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario della concessione del servizio in oggetto, con ogni conseguente adempimento;

Il bando di gara prot. n. 2018/82682 è stato pubblicato in data 12.11.2018 sulla pagina web della Città Metropolitana di Venezia www.cittametropolitana.venezia.it nell'apposita sezione "Bandi SUA" (unitamente al disciplinare, ai suoi allegati, al formulario DGUE e ai documenti del progetto); un estratto del predetto bando è stato pubblicato altresì sulla G.U.R.I. V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 132 del 12/11/2018; il bando è stato altresì pubblicato in pari data sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; l'avviso di gara è stato pubblicato inoltre sul quotidiano a diffusione nazionale "La Repubblica" e a diffusione locale "La Nuova Venezia" in data 15/11/2018;

La scadenza per la presentazione delle offerte era prevista per il giorno 18/12/2018 ore 12.00 ed entro il termine di scadenza è pervenuto al protocollo dell'Ente il plico del seguente operatore economico: POLISPORTIVA MARCON.

In seguito, in esito alle commissioni di gara sono stati approvati i verbali n. 1 dell'19/12/2018 prot. n. 2018/93491 e nn. 2, 3, 4, 5 e 6 del 20.12.2018 prot. 2018/95375 in base ai quali gli elementi qualitativi e quantitativi indicati da POLISPORTIVA MARCON nell'offerta tecnica ed economica sono conformi alle prescrizioni del disciplinare di gara e ai documenti di progetto.

7. CANONE E DURATA DELLA CONCESSIONE

Sulla scorta del piano finanziario elaborato si è determinato un canone concessorio minimo, posto a base di gara, pari ad € 4.000,00 all'anno al netto dell'IVA.

La durata è stata stabilita in cinque anni. Tale scelta viene ritenuta congrua sulla base delle indicazioni rilevate per concessioni analoghe e per come suggerito dalla norma.

8. CORRISPETTIVO (TARIFFE)

Il corrispettivo della concessione sarà costituito dai proventi delle tariffe applicate dal concessionario, che quindi ha il diritto di percepire tutte le entrate derivanti dall'applicazione di dette tariffe.

Inoltre, il concessionario avrà altresì il diritto di percepire tutti i proventi derivanti dall'eventuale gestione di servizi accessori dallo stesso attivati e correlati alla gestione dell'impianto, in modo particolare relativamente al bar presente nella struttura.

Il concessionario inoltre ha il diritto di percepire tutti i proventi derivanti da eventuali distributori automatici che fossero installati nella struttura, i proventi derivanti da eventuali forme di pubblicità in coerenza con la vigente disciplina in materia ed i proventi di eventuali altre attività commerciali che ivi si dovessero svolgere nel rispetto delle norme vigenti e degli atti di gara.

9. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a svolgere tutte le attività necessarie al corretto funzionamento della struttura assegnata e ad assumere gli oneri, anche economici, derivanti dalla gestione.

In particolare, si assume l'onere:

- delle manutenzioni secondo quanto previsto dal successivo art. 7;
- delle pulizie dell'impianto, sia per le attività ordinarie e continuative, sia per le gare o manifestazioni sportive;
- della manutenzione e pulizia delle aree scoperte e delle aree verdi di pertinenza, nel rispetto di quanto prescritto dalle norme comunali vigenti;
- dell'apertura, chiusura e custodia dell'impianto nel suo complesso;

- degli adempimenti in materia di sicurezza. Il Concessionario è da considerarsi “datore di lavoro” ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 81 del 2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”. In base alla normativa richiamata al “datore di lavoro” spettano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
- l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi;
- la predisposizione del piano d’emergenza;
- la nomina del Responsabile Sicurezza e Prevenzione, dell’addetto antincendio e pronto soccorso;
- la formazione e l’informazione dei dipendenti e del personale volontario;
- le prove di evacuazione in caso di emergenza;
- la segnalazione al Comune, in qualità di proprietario dell’immobile, degli interventi di straordinaria manutenzione necessari al fine di ridurre e controllare i rischi per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti delle strutture, oltre ad ogni altro adempimento previsto dalla medesima normativa;
- la verifica periodica degli impianti a terra così come ogni altro intervento di manutenzione ordinaria necessaria al mantenimento della sicurezza dell’impianto;
- la verifica delle avvenute comunicazioni delle iniziative alle forze dell’ordine;
- il controllo del funzionamento delle uscite di sicurezza;
- i controlli periodici degli estintori e in generale di tutti i sistemi antincendio presenti nell’impianto;
- il controllo che il numero delle persone ammesse all’interno dell’impianto non sia superiore a quello stabilito dalla vigente normativa;
- di informazione agli utilizzatori riguardo alle regole di comportamento, ai divieti, alle limitazioni previsti dal Piano di Sicurezza predisposto dal concessionario, dal “Piano di utilizzo”, dal “Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali”, dai Regolamenti comunali e dalla presente Concessione. Tali documenti dovranno essere conservati nell’impianto e, a richiesta, essere accessibili all’utenza;
- dell’adempimento di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro e nel rispetto del vigente CCNL di categoria. Il Concessionario risponde, in ogni caso, dell’operato sia del personale assunto, sia di quello volontario. Il concedente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Concessionario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo: di questo dovrà essere fatta menzione in ogni singolo contratto relativo al rapporto di lavoro;
- della dotazione del materiale sanitario previsto per il primo soccorso, comprensivo di defibrillatore, e relativa manutenzione;
- dell’intestazione, a nome del Concessionario, di tutte le utenze in essere nell’impianto e della tassa rifiuti;
- dell’acquisizione dell’eventuale licenza di pubblico spettacolo qualora sia necessaria;
- dell’accesso all’impianto al personale delle ditte preposte ad effettuare interventi nelle strutture o apparecchiature tecnologiche installate, anche non correlate alle strutture sportive (es: apparecchiature per telefonia mobile o impianti per la pubblicità) e al personale del Comune addetto al controllo;
- degli interventi di disinfestazione e derattizzazione, qualora necessari;
- degli obblighi relativi al pagamento dei tributi comunali;
- della comunicazione del nominativo del terzo responsabile per la conduzione della caldaia (se superiore a 35 kW) e di eventuali altri impianti tecnologici di cui è dotato l’impianto;
- dell’invio ogni anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, al Servizio competente del Comune di Marcon di una copia del bilancio economico e del conto consuntivo nonché di una relazione sull’attività svolta completa di dati riferiti alla gestione dell’impianto, secondo quanto previsto dall’art. 14 comma 2 del Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali;
- di ogni altra attività e/o obbligo previsti dal Piano di utilizzo e dal Piano di conduzione tecnica allegati alla presente convenzione;
- di garantire la concreta possibilità di utilizzo dell’impianto da parte di tutti i cittadini, associazioni e società sportive, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, enti di promozione

- sportive ed istituzioni scolastiche che ne facciano richiesta al Concessionario secondo principi di imparzialità, obiettività;
- di garantire alle associazioni iscritte presso l'Albo comunale delle Associazioni almeno l'85% degli spazi disponibili nei giorni dal lunedì al venerdì nella fascia oraria pomeridiana/serale, applicando le tariffe comunali;

11. VALORE DELLA CONCESSIONE

Va premesso che il valore della concessione non è determinabile a priori con esattezza, essendo legato a molteplici variabili (proventi attività sportiva, proventi eventuali attività accessorie come gestione bar, costi per l'energia, generale caro-prezzi, ecc.) pertanto può essere unicamente un valore presunto. Il valore stimato della concessione, ai sensi dell'art. 179, comma 1 del Codice, è stato stabilito in euro 504.098,36 per la durata della concessione di 5 anni per come meglio specificato nell'analisi economico-finanziaria allegata ai documenti di gara.

Infine, l'analisi della gestione del Palazzetto, preso atto di quanto sopra descritto, non può, tuttavia, prescindere dal contesto esterno in cui si è trovato il concessionario.

Ad un anno dall'inizio della gestione da parte dell'attuale concessionario, è scoppiata l'emergenza sanitaria da Covid 19 che ha imposto chiusure complete nel primo periodo dell'emergenza e parziali e a singhiozzo (le cosiddette zone regionali gialle, arancioni e rosse) durante le fasi successive di essa. In conseguenza di questo il palazzetto durante un arco temporale di ben 18 mesi ha subito la sospensione totale o parziale delle attività sportive e, di conseguenza, la sospensione totale o parziale delle entrate da tariffe per l'utilizzo della struttura. Inoltre, è rimasta bloccata l'attività del bar all'interno del Palazzetto la cui presenza nella struttura è stato un elemento fondamentale per la valutazione della rilevanza economica dell'impianto sportivo. Inoltre, in seguito alla riapertura completa delle attività sportive e al ritorno ad una situazione di normalità gestionale, si è purtroppo verificato un aumento vertiginoso delle bollette per le utenze (gas ed energia elettrica), alterando i costi del piano economico finanziario che era alla base della procedura di gara e sul quale l'offerente aveva fatto le necessarie valutazioni economiche.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

EX ART. 30 D.LGS. 23 DICEMBRE 2022 N. 201 – SERVIZI PUBBLICI LOCALI MENSA SCOLASTICA

1. PREMESSA

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 30, del D. Lgs. n. 201/2022, ha ad oggetto il servizio di Mensa Scolastica messo a disposizione presso gli istituti scolastici del territorio comunale.

Per ogni aspetto non previsto nella presente relazione, e quindi anche per le disposizioni di dettaglio, si fa rinvio agli atti di gara che saranno approvati (bando, capitolato, schema di convenzione ecc.) nonché alle superiori disposizioni vigenti in materia.

L'Ente comunale al momento non dispone di professionalità, personale e risorse adeguati alla gestione diretta del servizio di Mensa Scolastica, per cui – nell'ottica di garantire il servizio – si è reso necessario affidare la gestione a terzi.

Ditta aggiudicataria: Sodexo Italia spa

Costo: Importo netto contrattuale: Euro 2.541.144,80

Durata: 01/02/2019-31/01/2024 + proroga 30.6.2024

Procedura di gara comunitaria ai sensi del D. Lgs. 50/2016 col criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D. Lgs. 50/2016).

Operatori partecipanti:

1. SODEXO ITALIA spa
2. SERENISSIMA RISTORAZIONE spa
3. CAMST soc. Coop arl

2. OBIETTIVI

Il servizio di ristorazione scolastica è garantito dall'Amministrazione Comunale secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di diritto allo studio ed è offerto ai bambini che frequentano le scuole dell'infanzia e le scuole primarie del territorio comunale. Il servizio di ristorazione scolastica ha acquisito una valenza di natura didattica oltreché educativa dovendo necessariamente contribuire a favorire corretti comportamenti alimentari. La scelta di dare il servizio in concessione è motivata dalla mancanza di un centro cottura comunale adeguato al numero di pasti giornalieri necessari e di personale dipendente con specifiche qualifiche.

3. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio di refezione scolastica è assicurato dal Comune, che vi provvede affidandolo mediante procedure di gara nel rispetto dei principi di economicità, di efficienza ed efficacia e con le modalità previste e consentite dalla legge.

Le modalità di gestione del servizio sono rese note in occasione della fase di iscrizione con apposite informative (anche tramite la scuola) o mediante inserimento nel sito internet del Comune.

L'Amministrazione Comunale cura la diffusione del menu sia invernale che estivo mediante l'affissione nei refettori dei singoli plessi scolastici ed inserimento nel sito internet del Comune. Eventuali allergie, intolleranze, scelte religiose e malattie regolarmente documentate dovranno essere segnalate di norma prima dell'inizio dell'anno scolastico (e comunque tempestivamente qualora si presenti la necessità) al Settore Servizi alla Persona che provvederà all'inoltro alla ditta che gestisce il servizio. Tale certificazione ha validità per l'intero anno scolastico. Non sono previste modifiche giornaliere del menu.

4. LA RILEVANZA ECONOMICA

La rilevanza economica o non economica, come anzidetto, è basata sul criterio della potenziale remuneratività, che deve essere valutata in relazione alle peculiarità del caso di specie. In particolare, la gestione del servizio di Mensa Scolastica riveste rilevanza economica.

La refezione scolastica è un servizio a domanda individuale, la cui fruizione è possibile solo mediante richiesta di iscrizione di cui all'art. 4, comporta un vincolo contrattuale e conseguente pagamento delle tariffe da parte degli utenti o di chi ne fa le veci. Il concorso dell'utente alla spesa del servizio avverrà sulla base delle tariffe stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale.

La partecipazione al costo del servizio è basata sul sistema del "prepagato" al quale l'utente dovrà attenersi fatta salva, comunque, la disciplina dettata dal relativo regolamento comunale in tema di "presa in carico" da parte del servizio sociale per casi di difficoltà socioeconomiche. Possono usufruire del servizio anche gli utenti non residenti nel Comune, fissando per gli stessi, quale quota di contribuzione, l'intero costo del servizio sostenuto dall'Ente.

La Giunta Comunale, nell'ambito della determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale determina le quote di contribuzione per il servizio di refezione scolastica nonché eventuali parametri per la riduzione o esenzione della tariffa.

5. INDICATORI SUL SERVIZIO

| ANNO 2022 | | | |
|---------------------------|-----------------------|-------|--------|
| Tipologia | INDICATORI FINANZIARI | | |
| Costo per abitante | | | |
| Totale uscite | 92.000,00 | | |
| _____ | = | _____ | = |
| Abitanti | 17.558 | | 5,24 € |

| Tipologia | INDICATORI GENERICI | | |
|---|---------------------|-------|---------|
| Costo per alunno fruitore del servizio mensa | | | |
| Totale uscite | 92.000,00 | | |
| _____ | = | _____ | = |
| Utenti | 1.093 | | 84,17 € |

Costo a pasto

Totale uscite

92.000,00

=

=

0,87 €

Pasti offerti

106.346

Incidenza sulla spesa corrente (%)

Totale uscite

92.000,00

x100

=

x100 =

1,03%

Spesa corrente

8.938.012,76

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

EX ART. 30 D.LGS. 23 DICEMBRE 2022 N. 201 – SERVIZI PUBBLICI LOCALI TRASPORTO SCOLASTICO

1. PREMESSA

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 30, del D. Lgs. n. 201/2022, ha ad oggetto il servizio di Trasporto Scolastico messo a disposizione per il trasporto degli studenti verso gli istituti scolastici del territorio comunale.

Per ogni aspetto non previsto nella presente relazione, e quindi anche per le disposizioni di dettaglio, si fa rinvio agli atti di gara che saranno approvati (bando, capitolato, schema di convenzione ecc.) nonché alle superiori disposizioni vigenti in materia.

L'Ente comunale al momento non dispone di professionalità, personale e risorse adeguati alla gestione diretta del servizio di Trasporto Scolastico, per cui – nell'ottica di garantire il servizio – si è reso necessario affidare la gestione a terzi.

Ditta aggiudicataria: Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc. Coop. a r.l.

Costo: Importo netto contrattuale: Euro 1.153.800,00.

Durata: 01.09.2021-31.08.2026

Procedura di gara comunitaria ai sensi del D. Lgs. 50/2016 col criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D. Lgs. 50/2016).

Operatori partecipanti:

1. COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. Soc. Coop. a r.l.
2. S.A.M. VIAGGI MARCON (Mandataria) + MONDO TOURS SRL (mandante)
3. PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE SRL
4. RE MANFREDI CONSORZIO SOC. COOP. A R.L.
5. DIBIASIBUS SRL
6. D.A.P. SRL
7. ASTORE VIAGGI SRL

2. OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico è garantito dall'Amministrazione Comunale secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di diritto allo studio ed è offerto ai bambini che frequentano le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado del territorio comunale. La scelta di affidare il servizio è motivata dalla mancanza di mezzi di trasporto idonei di proprietà del Comune e di personale dipendente con specifiche qualifiche.

4. LA RILEVANZA ECONOMICA

La rilevanza economica o non economica, come anzidetto, è basata sul criterio della potenziale remuneratività, che deve essere valutata in relazione alle peculiarità del caso di specie. In particolare, la gestione del servizio di Trasporto Scolastico riveste rilevanza economica.

5. INDICATORI SUL SERVIZIO

| | |
|------------------|------------------------------|
| ANNO 2022 | |
| Tipologia | INDICATORI FINANZIARI |

| | | | |
|---------------------------|------------|---|-------|
| Costo per abitante | | | |
| Totale uscite | 276.955,87 | | |
| _____ | = _____ | = | 15,77 |
| Abitanti | 17.558 | | |

| | | | |
|----------------------------|----------------------------|---|--------|
| Tipologia | INDICATORI GENERICI | | |
| Costo per kilometro | | | |
| Totale uscite | 276.955,87 | | |
| _____ | = _____ | = | 4,03 € |
| Km percorsi | 68.771 | | |

| | | | |
|-------------------------|------------|---|------------|
| Costo per utente | | | |
| Totale uscite | 276.955,87 | | |
| _____ | = _____ | = | 1.193,78 € |
| Domande soddisfatte | 232 | | |

| | | | |
|---|--------------|--------|-------|
| Incidenza sulla spesa corrente (%) | | | |
| Totale uscite | 276.955,87 | | |
| _____ | x100 = _____ | x100 = | 3,10% |
| Spesa corrente | 8.938.012,76 | | |

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

EX ART. 30 D.LGS. 23 DICEMBRE 2022 N. 201 – SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ILLUMINAZIONE VOTIVA

1. PREMESSA

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 30, del D. Lgs. n. 201/2022, ha ad oggetto il servizio di Illuminazione Votiva messo a disposizione presso i cimiteri del Comune.

Per ogni aspetto non previsto nella presente relazione, e quindi anche per le disposizioni di dettaglio, si fa rinvio agli atti di gara che saranno approvati (bando, capitolato, schema di convenzione ecc.) nonché alle superiori disposizioni vigenti in materia.

L'Ente comunale al momento non dispone di professionalità, personale e risorse adeguati alla gestione diretta del servizio di Illuminazione Votiva, per cui – nell'ottica di garantire il servizio nonché la corretta manutenzione degli impianti – si è reso necessario affidare la gestione a terzi.

Ditta aggiudicataria: Buosi Angelo Snc Di Buosi Giuliana & C.

Costo: Importo netto contrattuale: € 18.656,00,

Durata: 01/01/2022-31/12/2022 + rinnovo al 31/12/2023

Procedura di gara trattativa diretta a seguito di manifestazione di interesse ai sensi del D. Lgs. 50/2016

Operatori partecipanti:

4. Buosi Angelo Snc Di Buosi Giuliana & C;
5. Bm Snc Di Battaglia Massimo &C.

2. OBIETTIVI

Il culto dei morti è sempre stato un elemento importante in tutte le civiltà. A seconda delle tradizioni e delle credenze, rendere omaggio ai defunti era un modo per aiutarli nel loro passaggio dalla vita all'Altrove, ma anche un'assicurazione per chi rimaneva di non dover temere la loro vendetta.

Nell'ambito della religione cristiana, visitare la tomba di qualcuno che ci è stato caro, portandovi dei fiori e soffermandosi a pregare, o a dialogare con esso, è qualcosa di confortante, consolatorio. In questo rituale che si perpetua da sempre ricorre anche l'usanza di accendere candele e ceri votivi sulle tombe.

Un'usanza antica, già praticata dai romani, prima ancora dagli etruschi, e ancora più indietro, presso gli egizi e i greci. Tutti questi popoli utilizzavano candele per i riti funerari.

La luce è da sempre, presso ogni civiltà, un simbolo benefico, legato alla vittoria del bene contro il male, della vita contro la morte.

Un gesto di protezione, dunque, contro il buio e contro i demoni, che è giunto fino a noi, sotto forma di lumini votivi accesi per proteggere i nostri cari trapassati.

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono, dunque, così sintetizzabili:

- garantire alla collettività locale il servizio di illuminazione votiva;
- assicurare il corretto mantenimento dell'impianto, anche per evitare ammaloramenti dello stesso;
- garantire un'entrata economica all'Ente per tutto il periodo di durata della concessione.

3. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

L'illuminazione votiva è un servizio erogato dal Comune che mette a disposizione, a chi ne fa domanda, un punto luce sulle lapidi dei propri defunti.

4. LA RILEVANZA ECONOMICA

La rilevanza economica o non economica, come anzidetto, è basata sul criterio della potenziale remuneratività, che deve essere valutata in relazione alle peculiarità del caso di specie. In particolare, la gestione del servizio di Illuminazione Votiva riveste rilevanza economica, in quanto interessa un notevole bacino di utenza nonostante l'introito dalle tariffe applicate risulti modesto.

5. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

La Ditta concessionaria adempie ai seguenti obblighi:

- a) provvede alla gestione e riscossione delle tariffe applicate agli utenti del servizio di illuminazione votiva. Le attuali tariffe stabilite con delibera di Giunta Comunale n. 201/2016 sono pari a:
 - € 9,30 (oltre ad iva nella misura di legge) per l'allacciamento;
 - € 10,60 (oltre ad iva nella misura di legge) per il consumo annuo di energia elettrica di ciascuna lampadina; Si evidenzia che dovranno essere utilizzate, presso tutti gli impianti, soltanto lampadine del tipo LED.
- b) provvede, entro dieci (10) giorni dalla richiesta dell'interessato, all'allacciamento del punto luce e all'erogazione del servizio;
- c) dà la propria disponibilità alla reperibilità, per eventuali sopralluoghi al fine della risoluzione di problemi riferiti al servizio, nonché di problemi tecnici, entro DUE ORE dalla richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d) effettua il periodico monitoraggio e controllo, al fine di manutenzione ordinaria, sul buono stato degli impianti di illuminazione votiva dei tre cimiteri comunali ed il mantenimento della loro conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti elettrici secondo il DM 37/2008 ss.mm.ii.
- e) assicura lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro;
- f) comunica al Comune il nominativo di un referente a cui sia il Comune sia gli utenti potranno rivolgersi per qualsiasi evenienza;
- g) espone sulle bacheche cimiteriali gli importi delle tariffe del servizio e gli eventuali aggiornamenti in tempo utile, un numero verde per le informazioni agli utenti, oltre a qualsiasi altra informazione inerente alla gestione del servizio;
- h) trasmette al Comune annualmente, su idoneo supporto informatico, la banca dati aggiornata di tutti i dati relativi agli utenti e alle riscossioni effettivamente eseguite. In particolare, il numero complessivo e reale degli allacciamenti, oltre all'elenco nominativo degli utenti con il relativo numero di lampade votive a loro carico, nonché il corrispondente identificativo del loculo/tomba o, in mancanza, del nominativo del defunto, utilizzando l'elenco utenti consegnato dal Comune di Marcon.
- i) consegna direttamente al Comune, alla scadenza della concessione, gli atti, i documenti, le banche dati ecc. utili all'efficiente espletamento del servizio, nonché gli impianti in perfetto stato d'uso e funzionamento, in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza di impianti elettrici.